

SUGGERIMENTI PRATICI PER COSTITUIRE E GESTIRE UNA ASD/SSD

ADEMPIMENTI PER COSTITUIRE UNA ASD

- Redigere Atto Costitutivo e Statuto ai sensi degli articoli 148, c.8 TUIR e 90, c.18 L.289/2002
- Registrare presso AE lo Statuto versando Imposta di Registro fissa euro 200,00
- Se già in sede di costituzione è previsto l'esercizio di un'attività commerciale, occorre chiedere l'attribuzione di una partita IVA che funga anche da codice fiscale
- Affiliarsi a una Federazione o ad un Ente di Promozione Sportiva o a una Disciplina Sportiva Associata
- Iscrivere ASD al Registro Telematico del CONI per ottenere il certificato
- Presentare in via telematica il Modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione della ASD
- Inviare una raccomandata preventiva alla SIAE per comunicare di avvalersi della L.398/1991
- Appuntare di allagare al Modello UNICO il quadro VO per esercitare l'opzione a posteriori per l'applicazione della L.398/1991

MOMENTO COSTITUTIVO

Osservanza degli articoli

148, c.8 TUIR e 90, c.18 L.289/2002

ATTO
COSTITUTIVO



l'accordo mediante il quale
più soggetti decidono di
costituire l'Associazione

STATUTO



il documento che riporta le
regole che disciplinano lo
svolgimento dell'attività. Il
suo contenuto non è libero se
vi è intenzione di ottenere
l'iscrizione al Registro CONI e,
conseguentemente,
beneficiare delle agevolazioni
fiscali previste dalle vigenti
normative

MOMENTO COSTITUTIVO

Atto costitutivo

- Atto pubblico
- Scrittura privata autenticata
- Scrittura privata “registrata”

Per le ASD è' obbligatoria la forma scritta

MOMENTO COSTITUTIVO

Statuto

- Denominazione sociale con indicazione della finalità sportiva
- Oggetto sociale con riferimento all'organizzazione dell'attività sportiva dilettantistica, compreso quella didattica
- Attribuzione della rappresentanza legale della ASD
- Assenza di finalità lucrative (i proventi dell'attività non possono in nessun caso essere divisi anche indirettamente tra gli associati)
- Norme sull'ordinamento interno ispirate ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (libera eleggibilità delle cariche sociali, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci e criteri per la loro ammissione e la loro esclusione)

MOMENTO COSTITUTIVO

Statuto

- Obbligo di rendiconto economico-finanziario e modalità per la sua approvazione
- Criteri e forme di pubblicità da adottare per le convocazioni assembleari e per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti
- Previsione che la quota o contributo associativo non siano trasmissibili (ad eccezione del trasferimento mortis causa) e non rivalutabili
- Modalità di suo scioglimento con obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio dell'ASD
- PER ISCRIZIONE REGISTRO CONI: divieto espresso per gli amministratori di ASD o SSD di ricoprire la medesima carica in altre ASD o SSD nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un Ente di Promozione Sportiva

La scelta della forma giuridica

**ASSOCIAZIONE
NON
RICONOSCIUTA**

**SOCIETA'
SPORTIVA
DILETTANISTICA**

**ASSOCIAZIONE
RICONOSCIUTA**

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

E' la forma più elementare di associazionismo.

Il patrimonio dell'associazione non riconosciuta è denominato FONDO COMUNE ed è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati mediante tali contributi e da tutti gli altri beni pervenuti all'associazione. Il fondo comune non può essere diviso sino a quando l'ente è in vita.

Nell'associazione non riconosciuta i soggetti che hanno agito in nome e per conto della medesima sono responsabili personalmente e solidalmente con l'ente degli obblighi o di eventuali debiti contratti con i terzi, indipendentemente dal fatto che siano titolari di cariche sociali.

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

L'ente è dotato di **personalità giuridica** ossia il suo patrimonio è perfettamente distinto rispetto a quello dei singoli associati. Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è necessario che l'ASD venga costituita mediante **atto pubblico** ed esso andrà richiesto presso gli Uffici della Regione oppure presso la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo. Ottenuto il riconoscimento ed effettuata l'iscrizione nell'apposito registro, l'ASD acquisisce l'**autonomia patrimoniale perfetta**, con la conseguenza che dei debiti sociali risponderà soltanto l'associazione con il proprio patrimonio.

Per ottenere la personalità giuridica l'ASD è chiamata a dimostrare la titolarità di un patrimonio sociale "**considerato congruo**" rispetto all'attività promossa. La norma nazionale (DPR 361/2000) non ha quantificato il capitale sociale minimo e la competenza è così rinviata alle Regioni le quali, tra l'altro, hanno stabilito importi sostanzialmente diversi.

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si tratta di società di capitale caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro che esercitano attività sportiva dilettantistica.

Mentre le ASD sono enti non commerciali regolamentati dagli articoli 143 e ss. TUIR, le SSD pur non avendo scopo di lucro, rientrano sempre tra i soggetti passivi IRES ex articolo 73, c.1 lett. a) TUIR.

Tutti i redditi realizzati da SSD, con la sola eccezione di quelli prodotti ex articolo 148 c.3 TUIR, sono così qualificati come reddito d'impresa, compreso i contributi erogati da enti pubblici a fronte di specifiche attività di servizi.

Le principali **differenze** si rilevano per quanto concerne:

- **assetto societario e acquisizione della qualifica di socio**
- **tenuta delle scritture contabili e adempimenti connessi alla redazione del bilancio annuale.**

ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE

CODICE FISCALE:

La componente che rappresenta l'elemento identificativo dell'ente e serve per stipulare contratti, presentare richieste di finanziamenti, gestire qualsivoglia adempimento fiscale e previdenziale. La sua attribuzione è **gratuita e non comporta obblighi dichiarativi**; occorre solo che il legale rappresentante presenti a AE il modello AA5/6.

ATTRIBUZIONE PARTITA IVA

PARTITA IVA:

Se la ASD intende effettuare operazioni rilevanti ai fini IVA ha l'obbligo di chiedere l'attribuzione della cd. Partita IVA. Per tale adempimento occorre la presentazione del modello AA7/10 con il quale verrà attribuito un **unico numero identificativo**, che varrà sia come codice fiscale che come partita IVA.

ASD in tal caso ha l'obbligo di **iscrizione al REA** (Repertorio notizie Economiche e Amministrative tenuto presso CCIAA). La presentazione del modello AA7/10 e quello di iscrizione al REA possono essere presentati **congiuntamente** mediante la cd. **Comunicazione Unica**.

AFFILIAZIONE a federazioni/EPS/DSA e ISCRIZIONE al registro telematico del CONI

L'iscrizione del **NUOVO REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DEL CONI** e l'ottenimento della **CERTIFICAZIONE EFFETTIVA ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA** (ex articolo 7, c.2 D.L. 136/2004) rappresenta la prima delle condizioni essenziali per applicare **AGEVOLAZIONI FISCALI/PREVIDENZIALI** previste dalla L.398/1991, articolo 90 Legge 289/2002 e articolo 67 TUIR

Delibera 1574 del 18/07/2017 ha imposto da 2018 nuova procedura:

- ASD/SSD fanno **richiesta all'Organo Affiliante** (Federazione Sportiva/EPS/DSA)
- Organo Affiliante conclude fase di affiliazione e di tesseramento e effettua iscrizione al Registro Telematico

AFFILIAZIONE a federazioni/EPS/DSA e ISCRIZIONE al registro telematico del CONI

Le nuove regole consentono al CONI lo svolgimento del ruolo di **ENTE CERTIFICATORE** garantendo così la **fruizione dei benefici fiscali e previdenziali** riservati allo sport ai **solì soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica**

Il Registro TELEMATICO delle ASD/SSD presente sul sito del CONI rappresenta lo strumento attraverso il quale si **conferma in maniera definitiva il riconoscimento ai fini sportivi** ai suddetti enti e società, già affiliati a Federazioni Sportive/EPS/DSA

REGISTRO CONI

Le ASD/SSD iscritte nel Registro Telematico sono così inserite nell'elenco che il CONI annualmente trasmette al Ministero delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati del Registro Telematico sono aggiornati dalle Federazioni Sportive /EPS/DSA contestualmente all'annotazione sui propri gestionali di affiliazione e di tesseramento e sono oggetto di controllo da parte del CONI.

Il Registro Telematico si articola in **due sezioni**:

- PUBBLICA: accessibile a chiunque
- RISERVATA: accessibile oltre che a Federazione Sportiva/EPS/DSA e ASD/SSD anche a AE e INPS per eseguire controlli

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

Il **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE al REGISTRO** attesta il riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Inoltre l'iscrizione:

- Sarà oggetto di **PROVVEDIMENTO DI CONFERMA** da parte del CONI con cadenza semestrale (31/03-31/10)
- Può risultare subordinata così come al rinnovo annuale anche al **versamento di una quota** il cui importo è determinato dal CONI
- È correlata all'esistenza di un **valido rapporto di affiliazione** e si rinnova con la riaffiliazione alla Federazione Sportiva/EPS/DSA

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

L'iscrizione al registro avviene per il tramite di Federazione Sportiva/EPS/DSA di affiliazione, con modalità telematica, e richiede in aggiunta alle condizioni previste dall'articolo 90 L.289/2002 il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- **Sede** legale in uno Stato UE e almeno una sede operativa in Italia
- Instaurazione di un **rapporto di affiliazione** con una Federazione Sportiva/EPS/DSA
- Non assimilazione a ASD/SSD di secondo livello
- Non costituiscono **articolazioni territoriali** di Federazioni Sportive/EPS/DSA di appartenenza, fatta eccezione per EPS CUSI
- Svolgimento di **attività sportiva e didattica**
- Adozione di uno Statuto conforme alla normativa in materia

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

La **CANCELLAZIONE** dal REGISTRO TELEMATICO può avvenire:

- **D'UFFICIO**: a causa del mancato rinnovo dei rapporti di affiliazione con Federazioni Sportive/EPS/DSA, in tal caso la cancellazione avverrà 11 mesi dopo la scadenza dell'ultima stagione sportiva di affiliazione
- **Con PROVVEDIMENTO DI REVOCA del CONI**
qualora ASD/SSD:
 - Abbia deliberato il proprio scioglimento
 - Abbia perso i requisiti
 - Abbia omesso di aggiornare i dati, su richiesta del CONI, entro 15 giorni dalla richiesta
 - Non abbia integrato le informazioni richieste per l'iscrizione

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

I provvedimenti in merito alla cancellazione o alla nullità sono pubblicati sul sito del CONI e possono essere impugnati presso la Giunta Nazionale. Le decisioni di quest'ultima sono impugnabili davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

MODELLO EAS

La **presentazione in via TELEMATICA del MODELLO EAS** rappresenta la seconda delle condizioni essenziali per applicare AGEVOLAZIONI FISCALI/PREVIDENZIALI previste dalla L.398/1991, articolo 90 Legge 289/2002 e articolo 67 TUIR

Sono **esonerate** dall'invio del modello le ASD/SSD in possesso del riconoscimento ai fini sportivi del CONI che NON SVOLGONO ATTIVITA' COMMERCIALE. Sono invece obbligate all'invio seppur con modalità semplificate le ASD/SSD che oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI effettuano

- Cessioni di beni (somministrazione alimenti e bevande, vendita materiali sportivi e *gadget* pubblicitari)
- Prestazioni di servizi (prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni) rilevanti ai fini IVA e delle imposte sui redditi

MODELLO EAS

Il Modello EAS va presentato soltanto in via telematica entro **60 giorni** dalla costituzione della ASD/SSD e ogni qualvolta si verifichino variazioni entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui la variazione è avvenuta. Sono irrilevanti le variazioni intervenute con riferimento ai punti 20, 21, 23, 24, 30, 31 e 33 (n° e giorni delle manifestazioni per la raccolta fondi).

Il Modello EAS è scaricabile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it / comunicazione da parte di enti associativi. La trasmissione può avvenire utilizzando il *software* reso disponibile sullo stesso sito una volta abilitati ai servizi *Fisconline* oppure *Entratel*, oppure facendo ricorso all'ausilio di un intermediario abilitato.

E' possibile **rimediare a eventuali omissioni** trasmettendo il modello entro il termine della prima dichiarazione utile e versando contestualmente la sanzione di euro 258 (modello F24 - codice tributo **8114**). La mancata presentazione del modello EAS comporta l'**ESCLUSIONE** dal regime agevolativo a favore degli enti associativi.

REGIME FISCALE AGEVOLATO

Circolare 18/E del 1° agosto 2018



Conferma del ruolo di **CERTIFICATORE UNICO dell'attività sportiva dilettantistica** attribuito al CONI dal Legislatore.

Ribadisce poi l'importanza attribuita da AE al **Registro 2.0 delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI** come strumento valido sia per attestare l'effettiva attività svolta da ASD/SSD iscritte, sia per guidare le stesse in un percorso corretto nel rispetto degli adempimenti previsti da articolo 90 L.289/2002 e da articolo 148 TUIR

REGIME FISCALE AGEVOLATO

REGIMI FISCALI AGEVOLATI:

- Le ASD /SSD che non perseguono scopo di lucro
- comprese nel Registro 2.0 delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
- In regola con la presentazione del Modello EAS

Possono godere delle seguenti agevolazioni

- Norme di sostegno all'attività associativa *ex* articoli **143 e 148 TUIR**
- **Legge 398/1991**
- Agevolazioni *ex* articolo 90 **Legge 289/2002**

Dall'esame delle norme emerge che il Legislatore ha voluto offrire un reale sostegno all'attività non lucrativa e istituzionale degli Enti inserendo nel contesto normativo interventi volti a de-commercializzare le azioni di sostegno e a rendere meno aggressiva la tassazione dei proventi *profit*.

PREVISIONI TUIR

ARTICOLO 73, comma 1, lettere b) e c)



ENTE: definizione residuale rispetto a SOCIETA' di cui all'articolo 2247 c.c. Quindi sono **ENTI** le Associazioni (riconosciute o non), Consorzi, Fondazioni e Comitati e qualsiasi altro soggetto che non abbia scopo di lucro, diverso da società (manca una definizione civilistica!)

L'Ente **non può avere scopo di lucro**, tuttavia, potrebbe esercitare oltre all'attività ISTITUZIONALE anche attività COMMERCIALE per raggiungere i propri scopi istituzionali

- Se attività COMMERCIALE è prevalente rispetto a quella istituzionale: **ENTE COMMERCIALE**
- Se attività ISTITUZIONALE è prevalente rispetto a quella commerciale: **ENTE NON COMMERCIALE**

PREVISIONI TUIR

Tutti gli Enti sono SOGGETTI a IRES:

- ENTE COMMERCIALE: è equiparato a una S.p.A.
- ENTE NON COMMERCIALE: è equiparato a una PERSONA FISICA

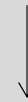
L'articolo 73 del TUIR stabilisce che la **natura di ENC è legata al dato documentale** (l'oggetto è determinato dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto). Solo in assenza vale l'attività realmente svolta ex articolo 55 TUIR.

Da qui si comprende l'importanza che viene attribuita all'Atto Costitutivo e allo Statuto dalle norme riguardanti gli ENC e, soprattutto, da quelle riguardanti regimi agevolativi.

ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATE

Il TUIR prevede numerose disposizioni che tendono a fissare i criteri per stabilire quali attività svolte dagli ENC per il raggiungimento delle finalità ISTITUZIONALI meritino di essere considerate **DE-COMMERCIALIZZATE**.

ARTICOLO 143 TUIR comma 1



Vengono fissati i paletti per ritenere un'attività DE-COMMERCIALIZZATA per ENC in genere:

- Servizi diversi da quelli elencati all'articolo 2195 c.c.
- Svolgimento **in conformità ai fini istituzionali**
- **Assenza di organizzazione**
- **Corrispettivi non eccedenti i costi direttamente imputabili**

ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATE

ARTICOLO 143 TUIR comma 3, lettera a)



OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI:

- **pubblica**, ovvero “aperta a tutti”, rivolta a una massa indistinta di soggetti
- **occasionale**, max. 2 eventi/anno e proventi fino ad euro 51.645,69 (DM 10/11/99)
- **mediante offerta di beni di modico valore o di servizi** (non deve esserci equilibrio tra prestazione e importo raccolto)
- **in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione**
- **OBBLIGO DI APPOSITO SEPARATO RENDICONTO** (articolo 20 DPR 600/73)

ARTICOLO 143 TUIR comma 3, lettera b)



**CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI
CONFORMI AI FINI ISTITUZIONALI**

ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATE

ARTICOLO 148 TUIR commi 1 e 2



Sono fissate le regole per de-commercializzare le **quote e i contributi associativi**. Vengono inoltre stabilite le regole per gestire fiscalmente *“le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici”*.

ARTICOLO 148 TUIR comma 3



Viene introdotta una norma specifica per alcuni tipi di Associazione ritenute particolarmente meritevoli di sostegno, tra cui anche le ASD. Sono de-commercializzati i proventi specifici conseguiti nei confronti di iscritti, associati e partecipanti anche di altre associazioni purchè siano rispettati criteri di DEMOCRATICITA' INTERNA (garantiti dalla presenza di determinate norme statutarie)

ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATE

ARTICOLO 148 TUIR comma 4



Presunzione assoluta di commercialità per talune attività:

- Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita
- Somministrazione di pasti
- Prestazioni alberghiere
- Gestione di spacci aziendali
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- Gestione fiere e esposizioni a carattere commerciale
- Pubblicità commerciale

ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATE

ARTICOLO 148 TUIR comma 8



Le disposizioni di cui ai **commi 3, 5, 6 e 7** si applicano a condizione che le associazioni interessate si **confermino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:**

- a) **divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione** nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) **obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente**, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATE

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire **l'effettività del rapporto** medesimo, **escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa** e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un **rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del **voto singolo** di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) **intrasmisibilità della quota o contributo associativo** ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

AGEVOLAZIONI LEGGE 398/1991

L'opzione viene comunicata preventivamente con raccomandata a/r all'Ufficio SIAE competente. Oggi vale il comportamento **CONCLUDENTE** il quale, tuttavia, presuppone l'esercizio dell'opzione nel quadro VO del primo Modello Unico SC presentato. L'opzione ha validità 5 anni a meno che questa sia revocata oppure intervenga una causa di decadenza.

AGEVOLAZIONI LEGGE 398/1991

Possono accedere a questo regime le sole ASD/SSD che nel precedente periodo d'imposta non hanno conseguito **proventi superiori a euro 400.000**:

- ASD: valgono solo i ricavi derivanti da attività commerciali + sopravvenienze attive
- SSD: valgono tutti i ricavi realizzati ai sensi dell'articolo 85 TUIR (compreso contributi a fondo perduto di enti pubblici e proventi de-commercializzati ex articolo 143, c.3 TUIR)
- Per i soggetti di nuova costituzione il limite va ragguagliato ad anno computando i giorni tra costituzione e 31/12
- In caso di **superamento del limite** si determinano due distinti periodi soggetti a differenti regimi (398/91 e regime ordinario)

IRES

- L'imponibile viene determinato sommando al totale dei proventi le plusvalenze patrimoniali e applicando il coefficiente di redditività del 3%.
- La tassazione è calcolata secondo l'ordinaria aliquota IRES.
- Viene seguito il **criterio di cassa**, sebbene la norma attragga all'imponibile anche gli importi fatturati sebbene non ancora incassati
- Il pagamento dell'imposta avviene con il **Modello UNICO ENC** oppure **SC**, nei termini di legge.

Sono assoggettati al regime forfettario tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali “**connesse agli scopi istituzionali**”, ovvero funzionali all'attività sportivo-dilettantistica:

- Somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva
- Vendita materiali sportivi
- Vendita *gadget* pubblicitari
- Sponsorizzazioni
- Cene sociali in occasione di raccolta fondi
- Lotterie

Le ASD/SSD che optano per il regime forfettario versano ai sensi art.74, c.6 DPR 633/1972 le seguenti percentuali di IVA risultante dalle fatture/ricevute emesse:

- 50% IVA incassata per la generalità dei proventi commerciali
- 90% IVA incassata per proventi da sponsorizzazioni
- 66,67% IVA incassata per cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva

La norma prevede **esonero** dall'invio della Dichiarazione IVA e delle Liquidazioni Periodiche IVA.

IRAP

- La base imponibile ai fini IRAP si ottiene sommando: reddito imponibile ai fini IRES + retribuzioni da lavoro dipendente e redditi assimilati + compensi per lavoro autonomo non esercitato abitualmente.
- Il valore della produzione così ottenuto è tassato mediante applicazione dell'aliquota regionale prevista.

AGEVOLAZIONI ex articolo 90 Legge 289/2002

- Presunzione legale assoluta di SPESA DI PUBBLICITA' per impresa erogante fino a euro 200.000/anno (Cass. 5720/16 e 72020/17: no valutazione per deducibilità)
- NO alla ritenuta d'acconto 4% su contributi CONI a ASD/SSD
- Applicazione in misura fissa dell'Imposta di Registro per atti costitutivi ASD/SSD
- NO alla tassa di CC.GG. su atti e libri sociali di ASD/SSD
- Detraibilità 19% per un massimo di euro 1.500 per liberalità in favore di ASD/SSD
- Esenzione IRAP per compensi erogati a SPORTIVI
- FRANCHIGIA euro 10.000 su COMPENSI/PREMI/RIMBORSI/INDENNITA? A collaboratori ASD/SSD (articolo 67, lettera m TUIR) e ritenuta d'imposta 23% fino euro 30.658 (articolo 25, c.1, lettera a) L.133/99)

SCRITTURE CONTABILI

Le ASD hanno l'obbligo statutario di approvare annualmente un **rendiconto economico-finanziario**

Le ASD che hanno adottato il regime opzionale L.398/1991 hanno inoltre i seguenti obblighi contabili:

- **Conservare e numerare** progressivamente, per anno solare, le fatture d'acquisto e le fatture emesse
- **Istituire il cd. Registro IVA Minori D.M. 11 febbraio 1997**, e qui registrare l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di un'attività commerciale riferito al mese precedente. In aggiunta sul registro sono annotate anche le plusvalenze patrimoniali, i proventi che non costituiscono reddito imponibile e le operazioni intracomunitarie ex articolo 47 D.L. 30 agosto 1993, n.331.
- Effettuare **trimestralmente il versamento dell'IVA**
- Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio redigere apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare le entrate e le uscite relative alla raccolta fondi organizzata.

Il rendiconto è uno strumento di **TRASPARENZA** e **CONTROLLO** dell'intera gestione

La formulazione normativa è volutamente **GENERICA**: è quindi adottabile uno schema semplificato utilizzando il criterio di cassa

Problemi gestionali:

- Rilevazione entrate e uscite finanziarie per verificare il rispetto del limite di euro 516,46 (pena la decadenza dai benefici L.398/91)
- Rilevazione del patrimonio mobiliare e immobiliare
- Rendiconto per RACCOLTE FONDI
- RENDICONTO dei contributi del "5 x mille"
- Gestione dei movimenti profit/istituzionali in caso di fuori uscita da L.398/91

SCRITTURE CONTABILI

Si consiglia di utilizzare un sistema contabile “ordinario”, con un piano dei conti idoneo a rilevare i dati riconducibili alla dimensione profit/istituzionale.

Si consiglia inoltre di adottare un REGISTRO PRIMA NOTA su cui annotare cronologicamente entrate e uscite dell'ASD.

Il problema non si pone per le SSD essendo queste obbligate a tenere scritture contabili in forma ordinaria.

LIBRI SOCIALI

importanti strumenti
di tutela

LIBRO SOCI



Si evidenzia che il rapporto associativo si perfeziona con l'**incontro della volontà dell'aspirante socio** (DOMANDA DI AMMISSIONE) e dell'**ASD** (DELIBERA DI ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE).

La tenuta del Libro Soci non è obbligatoria ma costituisce **STRUMENTO ESSENZIALE** per dimostrare la **NATURA ASSOCIATIVA** del sodalizio

Non sono previste modalità di tenuta del Libro né la sua preventiva vidimazione e numerazione

LIBRI SOCIALI

importanti strumenti
di tutela

LIBRI VERBALI DI ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



I verbali sono prima di tutto strumenti essenziali per tutelare i soci nei rapporti interni. Nelle ASD prive di personalità giuridica (cd. non riconosciute) delle obbligazioni risponde infatti chi agisce in nome e per conto di questa, a prescindere dalla carica rivestita. Ciò significa che il “terzo” viene tutelato direttamente dal socio che ha contratto l’obbligazione, oltre che dal patrimonio dell’ASD.

Per SSD la situazione è diversa: valgono le regole statuite dagli articoli 2214 c.c (Libro Giornale e Libro Inventari) e 2421 c.c. (Libri Sociali).



presentazione a cura del dott. Andrea Maestrelli

Indirizzo:

Via G. Malasoma, 14/16
56121 – Ospedaletto (PI)

Contatti:

telefono: 050/98.19.73
email: a.maestrelli@lmservizi.it